

Il Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022 contiene le "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione".

La D.g.r. 10 luglio 2023 - n. XII/619 fornisce le "Prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Linee guida in attuazione del d.m. 20 ottobre 2022".

Le linee guida regionali si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) della legge regionale 26/2003, le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee e impianti elettrici.

I procedimenti amministrativi previsti dalla normativa regionale sopra citata differiscono a seconda della tipologia d'impianto e d'intervento e sono i seguenti:

- Autorizzazione unica ai sensi art. 2 della legge regionale 16-2026 (che sostituisce la precedente procedura di "autorizzazione in pubblica utilità");
- Procedure semplificate, che possono essere:
 - Procedura abbreviata ai sensi art. 3 della L.R. 16-2026 (ex Autorizzazione semplificata, prevista dall'abrogato articolo 7 della legge regionale 52/1982);
 - Denuncia di inizio lavori (DIL);
- Autocertificazione;
- Edilizia libera.

Si rammenta quanto segue:

- ❖ per gli impianti di tensione superiore a 1000 V (1 KV) fino a 30.000 V (30 kV) e per gli impianti in disponibilità di aree si applica l'articolo 3 della L.R. 16-2026;
- ❖ per gli impianti di tensione superiore a 30000 V (30 KV) fino a 220.000 V (220 kV) e per gli impianti non in disponibilità di aree, ovvero ove sia necessario l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si applica l'articolo 2 della L.R. 16-2026.

Si rammenta altresì che:

- ❖ l'autocertificazione è normata dall'articolo 4 della L.R. 16-2026;
- ❖ l'attività in edilizia libera è normata dall'articolo 5 della L.R. 16-2026.